



CITTÀ DI RENDE
PROVINCIA DI COSENZA

Regolamento Comunale per la disciplina del
Garante dei Diritti per l'Infanzia e
l'Adolescenza

Sommario

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza	3
Articolo 2 – Nomina e Composizione	3
Articolo 3 – Durata.....	3
Articolo 4 – Incompatibilità	4
Articolo 5 – Compiti.....	4
Articolo 6 – Relazione agli organi del Comune	7
Articolo 7 – Rimborso spese ed indennità	7
Articolo 8 – Norme in materia di protezione dei dati	7

Articolo 1

Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Rende è istituito il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.
2. Il Garante è un organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Articolo 2

Nomina e composizione

1. Il Sindaco rende noto, per almeno 15 giorni consecutivi all' Albo Pretorio dell'Ente, la possibilità di presentare candidature per la nomina a Garante, informandone la cittadinanza tutta. Tale avviso deve essere pubblicato entro 40 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, o dalla data di dimissioni e/o scadenza del mandato.
2. Il Consiglio Comunale nomina il Garante, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni contenute nell' apposita procedura ad evidenza pubblica, sulla base dei titoli e del curriculum, che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti nelle prime due sedute e a maggioranza semplice nelle successive. La scelta avviene fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.
3. Il Garante è un organo monocratico.

Articolo 3

Durata

1. Il Garante resta in carica per l'intera consiliatura e l'incarico si intende prorogato fino alla nomina del nuovo Garante.
2. L'incarico è rinnovabile non più di una volta

3. Il Garante è revocato dal Sindaco e/o dal Consiglio Comunale per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica o non adempie come dovuto al proprio dovere.
4. In caso di dimissioni volontarie del Garante, esse devono pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale con 30 giorni di preavviso.

Articolo 4 Incompatibilità

1. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive, con impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Ed ancora con funzione di amministratore di impresa o associazione che riceve o abbia ricevuto nei 2 anni precedenti la nomina, sovvenzioni o contributi da parte del Comune di Rende.
2. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, ai sensi della normativa contenuta nel T.U. degli enti locali n. 267/2000, nonché del D.L.gs. n. 39/2013.

Articolo 5 Compiti

1. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a. Vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Rende;
 - b. Contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
 - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche,

caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;

- migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;

- diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;

- partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;

c. Promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Rende, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Rende;

d. Promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

e. Ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedono di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

f. Segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (art. 331 e c.p.p.);

g. Segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;

h. Verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua,

religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

i. Può esprimere pareri non vincolanti che il Comune di Rende emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;

j. Segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

k. Coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e con il costituendo Garante Regionale istituito con Legge reg. 6/2009;

l. Promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.

3. Il Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come figura neutra di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza, al fine di elaborare e produrre pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

4. Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

5. Il Garante svolge il proprio incarico a carattere onorifico avvalendosi di spazi comunali appositamente individuati e con l'ausilio delle strutture tecniche dei settori competenti per materia.

6. Il Comune, attraverso i suoi canali istituzionali, fornirà adeguata pubblicità alle azioni del Garante.

Articolo 6

Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, fornisce annualmente alla Giunta, una relazione dettagliata delle attività svolte, che verrà discussa in Consiglio Comunale e, eventualmente, il Consiglio potrà richiedere la sua presenza per udirlo, relativamente alle azioni svolte ed alle iniziative.
3. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 5.
4. Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza e su richiesta ne riceve copia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7

Rimborso spese ed indennità

1. Al Garante non sarà corrisposto alcun compenso per l'attività svolta; è previsto un rimborso spese limitatamente alle attività svolte all'interno del territorio comunale e connesse con la presentazione di documentazione.

Articolo 8

Norme in materia di protezione dei dati

1. Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE GDPR 679/2016;
2. I dati raccolti nello svolgimento delle selezioni finalizzate al conferimento degli incarichi di consulenza, studio, ricerca o collaborazione sono trattati conformemente alle norme del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.